

N. R.G. 10875/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo	Presidente
dott. Luca Boccuni	Giudice
dott.ssa Lisa Torresan	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **10875/2015** promossa da:

CARLO TIBE', rappr. e dif. dall'avv. Domenico Riva ed elettivamente domiciliato dall'avv. Alvisè Biscontin del Foro di Venezia, in Venezia- Mestre, via F.lli Rondina n 6

ATTORE

contro

PAOLO SACCARDO, rappr. e dif dall'avv, Mauro Stori e dall'Avv. Giuseppe Mecenero di Vicenza,

CONVENUTO

Conclusioni di parte attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, respinta ogni avversa istanza, difesa ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge:

- I) ACCERTARE E DICHIARARE che il credito del sig. Tibé Carlo nei confronti della Stilexpo s.r.l. in liquidazione per le causali di cui alla narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è rimasto insoddisfatto per l'importo capitale di euro 46.484,60 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- II) ACCERTARE E DICHIARARE che il mancato pagamento da parte della Stilexpo s.r.l. in liquidazione del credito del sig. Tibé Carlo è stato causato dalla condotta gravemente colposa, ovvero, in subordine, dolosa, del Liquidatore sig. Saccardo Paolo;
- III) ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità del Liquidatore della Stilexpo s.r.l. in liquidazione sig. Saccardo Paolo per il suddetto mancato pagamento e per il conseguente danno subito dal sig. Tibé Carlo;



IV) ACCERTARE E DICHIARARE che l'entità del danno subito dal sig. Tibé Carlo in conseguenza della condotta gravemente colposa, ovvero, in subordine, dolosa, del Liquidatore sig. Saccardo Paolo ammonta alla somma capitale di euro 46.484,60 oltre alla rivalutazione monetaria maturata successivamente a quella già indicata nell'atto di precetto del 19/5/2014 fino al saldo effettivo e agli interessi legali: su euro 54.103,09 dal 19/05/2014 al 28/10/2014, su euro 40.354,04 dal 29/10/2014 alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, su euro 3.657,72 dal 24/02/2010 alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, su euro 2.472,84 dal 31/10/2015 alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, oltre agli interessi moratori previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal D.Lgs. 231/2002 sulla somma di euro 46.484,60 dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo, ovvero nella diversa maggiore o minor somma che risulterà provata e di giustizia;

V) CONDANNARE il sig. Saccardo Paolo a risarcire al sig. Tibé Carlo tutti i danni come sopra indicati e conseguentemente CONDANNARE il sig. Saccardo Paolo al pagamento in favore del sig. Tibé Carlo della somma capitale di euro 46.484,60 oltre alla rivalutazione monetaria maturata successivamente a quella già indicata nell'atto di precetto del 19/5/2014 fino al saldo effettivo e agli interessi legali: su euro 54.103,09 dal 19/05/2014 al 28/10/2014, su euro 40.354,04 dal 29/10/2014 alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, su euro 3.657,72 dal 24/02/2010 alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, su euro 2.472,84 dal 31/10/2015 alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, oltre agli interessi moratori previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dal D.Lgs. n. 231/2002 sulla somma di euro 46.484,60 dalla data della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio fino al saldo effettivo, ovvero della diversa maggiore o minor somma che risulterà provata e di giustizia;

VI) CONDANNARE il convenuto sig. Saccardo Paolo al risarcimento in favore dell'attore Tibé Carlo dei danni da responsabilità aggravata come previsto dall'art. 96 c.p.c. liquidandone l'importo anche in via equitativa;

VII) DISPORRE ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione dell'espressione "*ridicola e grottesca*" contenuta a pag. 2 rigo 20 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. del convenuto sig. Saccardo Paolo in quanto sconveniente ed offensiva e CONDANNARE il convenuto al pagamento in favore dell'attore di una somma, stabilita in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale subito dall'attore a causa dell'offesa arrecata, riservata ogni ulteriore opportuna azione nelle competenti sedi;

VIII) RESPINGERE le domande tutte formulate dal convenuto sig. Saccardo Paolo in quanto infondate in fatto ed in diritto;

IX) spese, anche generali e forfettarie, compensi professionali, diritti e onorari di causa rifusi;



X) porre integralmente a carico del convenuto Sig. Saccardo Paolo le spese, competenze ed onorari di Consulenza Tecnica d'Ufficio e CONDANNARE il convenuto Sig. Saccardo Paolo a rimborsare al Sig. Tibé Carlo tutti gli esborsi da quest'ultimo effettuati per le spese, competenze ed onorari pagati in favore del Consulente Tecnico d'Ufficio;

XI) CONDANNARE il convenuto Sig. Saccardo Paolo all'integrale rifusione in favore del sig. Tibé Carlo delle spese di consulenza tecnica di parte;

XII) IN VIA ISTRUTTORIA la difesa dell'attore si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dal convenuto.

Conclusioni di parte convenuta

Rigettarsi le domande proposte, perché inammissibili e infondate.

Rifusione di spese e compenso professionale con liquidazione dell'indennità ex art. 96 c.p.c. ultimo comma.

* * *

Con atto di citazione ritualmente notificato, Carlo Tibè ha convenuto in giudizio Paolo Saccardo, nella sua veste di liquidatore di Stilexpo s.r.l., chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità del convenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 2489 – 2945, II comma, cc, e dell'art. 2043 cc, con condanna al pagamento di euro 46.484,60=, oltre a rivalutazione monetaria, spese legali ed accessori.

A fondamento della domanda, l'attore ha affermato di essere stato dipendente della società – in liquidazione volontaria dal 27.11.2008 e cancellata dal Registro delle Imprese il 18.3.2014 – dal 2.11.2006 al 14.1.2009 e di vantare nei confronti della stessa un credito per retribuzioni , competenze maturate nel corso del rapporto di lavoro e TFR, il cui importo ammonterebbe ad euro 42.545,58 , come accertato dalla sentenza Corte d'Appello di Milano sezione Lavoro (doc. 21 attoreo), all'esito di un contenzioso intercorso tra l'attore e la Stilexpo srl in liquidazione.

L'attore ha precisato di avere avviato la procedura esecutiva nei confronti della società convenuta ma di essere riuscito a pignorare esclusivamente alcuni beni mobili per l'importo stimato di euro 400,00, nell'ambito del pignoramento promosso in esecuzione della sentenza di primo grado (doc. n. 18- 19), poi non coltivato in ragione dell'antieconomicità della procedura rispetto all'importo pignorato. Ha poi precisato di avere tentato un ulteriore pignoramento all'esito della pronuncia di appello, rappresentando che la procedura ebbe esito negativo, poiché all'epoca, la società era già stata cancellata e aveva lasciato liberi i locali presso i quali aveva operato.

Ha quindi dato atto che, disposta la cancellazione della società, le proprie pretese nei confronti della società stessa dovevano ritenersi insoddisfatte, intendendo rivalersi nei confronti del liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 cod civ.

A sostegno di quanto sostenuto l'attore ha evidenziato:



- che Saccardo avrebbe avuto conoscenza delle richieste economiche avanzate da Tibè già dal 2.1.2009 – data in cui il liquidatore avrebbe ricevuto la prima raccomandata, da parte di Tibè, contenente la diffida alla Stilexpo a corrispondergli tutte le somme a lui spettanti in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la società (doc. 6 attoreo);
- che dal raffronto tra i bilanci degli anni 2008, 2009 e 2010 si evincerebbe che, all'epoca in cui è iniziata la liquidazione, nella società vi sarebbe stato un consistente attivo circolante (pari ad euro 155.691) e che nei primi due anni liquidazione (2009-2010) la società avrebbe pagato debiti sociali per euro 169.392,00, senza corrispondere o accantonare alcunché a favore di Tibè;
- che dalla relazione al bilancio finale di liquidazione si evincerebbe che Saccardo non avrebbe provveduto al pagamento delle spettanze di Tibè non per insufficienza dell'attivo, ma *“su disposizione degli altri Soci, come conseguenza delle azioni poste in essere da quest'ultimo nei confronti della società”* (doc. 40 attoreo). Al riguardo l'attore richiama la delibera assembleare del 9.3.2009 in cui si darebbe conto della volontà dei Soci di *“congelare a titolo cautelare il pagamento di qualsiasi spettanza economica al sig. Tibè in attesa dell'accertamento di quanto lo stesso debba rendere alla società”*, accertamento che, a seguito della causa di lavoro, avrebbe escluso la sussistenza di alcun debito da parte di Tibè nei confronti della società;
- che, qualora il liquidatore si fosse trovato nell'impossibilità di pagare tutti i creditori a causa dell'insufficienza dell'attivo, egli avrebbe dovuto promuovere la declaratoria di fallimento della società, in modo da garantire il concorso dei creditori della società nel rispetto della *par condicio creditorum* e dell'ordine dei privilegi.

Tibè ha poi allegato di essersi rivolto, dopo la cancellazione della società, al Fondo di Garanzia INPS, il quale, a fronte del maggior credito, ha liquidato un importo complessivo lordo pari ad euro 13.749,05.

Il comportamento colposo del liquidatore avrebbe causalmente determinato la mancata soddisfazione del credito di Tibè, il quale chiede la condanna di Saccardo al pagamento in suo favore del risarcimento del danno patito, quantificato come segue:

- euro 54.103,09, pari all'importo di cui al precetto notificato alla società il 19.05.2014, in esecuzione della pronuncia della Corte d'Appello;
- importo delle spese legali sostenute per il tentativo di pignoramento, quantificate in euro 1.645,40, in base al DM 55/14;
- importo delle spese legali della causa di primo grado liquidate dal Tribunale di Como e delle spese del precetto 24/02/2010, pari ad euro 3.657,72;
- importo per le spese legali per il pignoramento tentato in esecuzione della sentenza di primo grado, liquidate dall'attore in euro 827,44, sulla base del DM 08/04/2004.



Il tutto per complessivi euro 60.233,65, dai quali detrarsi quanto ricevuto dal Fondo di Garanzia INPS, giungendo quindi ad un importo di euro 46.484,60, oltre alla rivalutazione monetaria maturata successivamente a quella indicata nell'atto di precetto e agli interessi legali, decorrenti dalle date di maturazione dei singoli crediti, meglio specificate in citazione (pag. 9-10), ed altresì gli interessi moratori ex D: Lgs. N. 231/2002, come richiamato dall'art. 1284 cc, sul complessivo importo oggetto della domanda risarcitoria dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.

* * *

Il convenuto si è costituito in giudizio e ha contestato le deduzioni attoree.

Ha allegato che, durante il periodo di liquidazione, non vi sarebbero mai state le somme per pagare Tibè, dal momento che i bilanci dal 2009 fino alla cancellazione della società si sarebbero chiusi in perdita. Tale circostanza troverebbe conferma nella relazione finale al bilancio di liquidazione, laddove il liquidatore evidenzia che "i debiti restanti senza possibilità di pagamento ammontano ad euro 148.668".

Il liquidatore ha dedotto inoltre che l'attore avrebbe operato una erronea lettura dei documenti contabili, in quanto:

- Per quanto riguarda il calcolo dei debiti registrati nel bilancio dell'anno 2010, avrebbe ommesso di considerare i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo, pari ad euro 108.946, di talchè i debiti a fine 2010 ammonterebbero complessivamente ad euro 143.073;
- I crediti incassati nel 2009 ammonterebbero solo ad euro 39.308, dal momento che le altre somme registrate a credito della società sarebbero, in parte (per euro 13.884) crediti stornati a perdita a causa del sopravvenuto fallimento dei clienti, in parte (per euro 84.547) crediti costituiti da ricevute bancarie presentate all'incasso prima della liquidazione e poi accreditate nei conti correnti della Cassa di Risparmio del Veneto e della Banca Carige a riduzione dell'esposizione dei confronti delle banche, peraltro in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio da parte di Tibè, e, in parte (per euro 1.173) la somma risultante della compensazione tra crediti e debiti tributari e crediti di altra natura.

Saccardo ha affermato inoltre che dai movimenti bancari degli Istituti di credito con cui operava la società emergerebbe che i pagamenti eseguiti durante gli anni di liquidazione, oltre ad essere di importo ridotto, rientrerebbero nella normale amministrazione ex art. 67 L.F., trattandosi di parcelle dei professionisti per le prestazioni inerenti la causa di primo grado contro l'attore, ritenute IRPEF, canoni di locazione, bollette di utenze elettriche e telefoniche e spese bancarie e postali.

Saccardo assume inoltre di avere legittimamente provveduto alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, tenuto conto peraltro che Tibè, socio della società e consigliere di amministrazione della stessa, non avrebbe impugnato la delibera di approvazione del bilancio finale di liquidazione.



Il convenuto deduce inoltre che Tibè non avrebbe nemmeno assolto il proprio onere probatorio, non avendo nemmeno indicato quali somme avrebbero potuto essere liquidate ai creditori della società.

La causa, rimessa una prima volta in istruttoria con ordinanza del 21.02.2018, è stata istruita tramite consulenza tecnico contabile rattenuta in decisione all'udienza del 22.01.2020. Con ordinanza del 11.07.2020 è stato necessario rimettere la causa sul ruolo una seconda volta, affinché il CTU integrasse la risposta al quesito peritale. Espletate le indagini richieste, la causa è quindi stata trattenuta nuovamente in decisione e discussa oralmente ai sensi dell'art. 275 cpc all'udienza odierna.

* * *

La domanda di Tibè è fondata e va accolta, nei limiti che seguono.

L'art. 2495 cod civ stabilisce, al secondo comma, che, dopo la cancellazione della società, il creditore rimasto insoddisfatto può far valere il proprio credito nei confronti dei soci, limitatamente alle somme da questi ultimi ricevute in base al bilancio di liquidazione, ed altresì nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento del credito è dipeso dalla colpa di questi ultimi.

Presupposti della responsabilità del liquidatore sono l'accertamento di una condotta antigiuridica dolosa o colposa, posta in essere dal liquidatore stesso, e la sussistenza di un danno patito dal creditore, eziologicamente riconducibile a tale condotta..

Si tratta di una fattispecie di responsabilità di natura extra contrattuale, non sussistendo alcun rapporto obbligatorio tra il liquidatore ed i creditori della società posta in liquidazione .

In applicazione dei principi che regolamentano la ripartizione degli oneri probatori, grava quindi sul creditore insoddisfatto l'onere di dimostrare il proprio credito, ed altresì di dimostrare che il mancato pagamento è dipeso da un comportamento negligente del liquidatore, posto in essere in violazione dei doveri che sono propri della funzione posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, e quindi, principalmente, dall'art. 2489 cod civ, che richiama espressamente le norme in materia di responsabilità degli amministratori. È poi onere del creditore dimostrare il nesso causale tra la condotta del liquidatore ed il danno patito ed altresì dimostrare il danno stesso. In relazione a tali ultimi presupposti il creditore è onerato di provare che il proprio credito era conosciuto dal liquidatore, o comunque conoscibile con l'ordinaria diligenza, ed altresì di dimostrare l'esistenza di una massa attiva che sarebbe stata sufficiente a soddisfare almeno parzialmente il suo credito, qualora il liquidatore si fosse attenuto ai canoni di diligenza richiesti dall'incarico, oppure dare prova di una condotta colposa o dolosa del liquidatore cui sia imputabile la mancanza di tale massa attiva.

Caso emblematico della violazione dei doveri di diligenza gravanti sul liquidatore è costituito dall'omessa redazione e/o esecuzione, da parte sua, di un piano di riparto in grado di garantire la soddisfazione dei creditori nel rispetto del principio della *par condicio creditorum*, ovvero dalla mancata considerazione di uno o più creditori nel piano di riparto.



In argomento, va rilevato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il dovere principale posto dalla legge a carico del liquidatore è quello, sancito dall'art. 2489 cod civ, primo comma, di compiere gli atti utili per la liquidazione della società.

Al fine di adempiere correttamente a tale compito, il liquidatore, nell'accingersi ad intraprendere la liquidazione, è tenuto a valutare la consistenza patrimoniale della società e a comparare i debiti complessivi dell'azienda con il presumibile ricavo dalla liquidazione della massa attiva, al fine di verificare se il patrimonio sociale sia capiente e idoneo a soddisfare tutti i creditori.

Da ciò discende che, nel caso in cui il patrimonio sociale si dimostri insufficiente a soddisfare tutti i creditori, il liquidatore, pur non essendo, la società, sottoposta a procedura concorsuale, è tenuto ad operare nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, e quindi, anche del principio della *par condicio creditorum* ricavabile dalle norme generali che negli artt. 2740 e 2741, che regolano il concorso dei creditori e le cause di prelazione, laddove si prescrive l'obbligo del debitore di effettuare i pagamenti rispettando "il diritto dei creditori ad essere egualmente soddisfatti, salvo le cause legittime di prelazione".

Il rispetto di tale principio costituisce quindi certamente un corretto parametro per valutare la diligenza del liquidatore e, di converso, la sua violazione può certamente essere considerata quale idonea a costituire una lesione dei diritti dei creditori, avvenuta per opera del liquidatore nella fase di liquidazione del patrimonio della società, a prescindere dall'apertura di una procedura concorsuale, valendo esso come criterio generale per disciplinare la fase di pagamento dei debiti sociali nel corso della liquidazione.

In tal senso si è più volte pronunciata la giurisprudenza di merito (cfr. ad es. Tribunale di Venezia, sentenza del 15.3.2017 resa nel procedimento RG 8413/2104 pres. dott. Guzzo, relatore dott. Boccuni, Trib. Venezia, sent. 11.10.2017 nel procedimento RG 6030/2014- Pres. Est. Guzzo; Trib Milano n. 9124/2019, Trib. Milano, R.G. 52278/2012) ed altresì la giurisprudenza di legittimità .

Di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che *“precipuo dovere del liquidatore è quello di procedere a un' ordinata liquidazione del patrimonio sociale pagando i debiti sociali, per conto della società debitrice, secondo il principio di par condicio creditorum, pur nel rispetto dei diritti di precedenza dei creditori aventi una causa di prelazione, al fine di evitare quindi la compressione dei diritti dei creditori che quel patrimonio è, per definizione, destinato a garantire, è logico assumere che in capo al medesimo liquidatore gravi l'obbligo di accertare la composizione dei debiti sociali prima di procedere ai relativi pagamenti, riparando gli eventuali errori od omissioni commessi dagli amministratori cessati dalla carica nel rappresentare la situazione contabile e patrimoniale della società, riconoscendo debiti eventualmente non appostati nei bilanci. Pertanto, tra gli obblighi del liquidatore si annovera anche quello di accertare l'insieme dei debiti sociali e di graduarli nel rispetto dei privilegi legali che li assistono, il pagamento dei quali, per loro natura, dovrà essere antergato rispetto a quello di crediti non assistiti da alcuna causa di prelazione”* (Cass. Civ. Sez. III[^]. Ord. n. 521/2020.

* * *



Applicando tali principi al caso in esame, deve in primo luogo osservarsi che la società Stilexpo srl è stata posta in liquidazione in data 27/11/2008 (doc. n. 1 di parte attrice). La delibera è stata iscritta al registro delle imprese in data 02.01.2009 (doc. n. 2); in pari data il liquidatore riceveva la raccomandata con la quale Tibè chiedeva il pagamento dei crediti ad esso spettanti quale lavoratore dipendente della società (doc. n. 6).

Saccardo quindi era perfettamente a conoscenza, sin dall'inizio della liquidazione, dell'esistenza di un credito di Tibè per competenze e TFR.

Si tratta di credito assistito, ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 1), cod civ, da privilegio generale sui beni mobili del creditore e accertato da sentenza passata in giudicato, che lo ha quantificato in euro 42.545,58 (doc. n.21 di parte attrice).

Tale credito è stato riconosciuto anche da parte della stessa società, nell'ambito delle azioni giudiziali promosse da Tibè per il recupero delle proprie spettanze.

In sede giudiziale, infatti, la società non ha contestato la circostanza che Tibè risultasse creditore di alcune mensilità di stipendio e del TFR (cfr. memoria di costituzione di Stipexpo nel giudizio innanzi al Tribunale di Como- . doc. n. 13, pag. 3) ma ha svolto delle contestazioni circa il suo esatto ammontare (calcolato al netto anziché al lordo delle ritenute di legge); la società ha poi negato di dovere alcunché nei confronti di Tibè in ragione di presunti inadempimenti agli obblighi di diligenza e fedeltà gravanti sul lavoratore dipendente; ha inoltre opposto in compensazione a Tibè un proprio controcredito , di natura risarcitoria, derivante da asserite condotte di *mala gestio* poste in essere dallo stesso in danno alla società, ed ha proposto nei suoi confronti domanda riconvenzionale volta alla condanna del pagamento della differenza risultante tra il credito vantato da Tibè ed il controcredito risarcitorio vantato dalla società.

Dall'esame dei documenti emerge, in particolare, che, ritenendosi essa stessa creditrice nei confronti del proprio dipendente, la società Stilexpo srl in liquidazione, con delibera del 09/03/2009 (doc. n. 41 parte attrice), assunta prima che venisse instaurato il giudizio da parte del proprio dipendente, aveva espressamente deliberato, alla presenza del liquidatore Saccardo *“di congelare a titolo cautelare il pagamento di qualsiasi spettanza economica al Sig. Tibè Carlo in attesa dell'accertamento di quanto esso debba rendere alla società”*.

In tale contesto fattuale, la diligenza richiesta dalla natura professionale dell'incarico avrebbe imposto al liquidatore, nell'attesa della definizione della controversia con l'odierno attore, di accantonare le somme necessarie a soddisfare il dipendente.

Ciò anche tenendo conto dell'orientamento giurisprudenziale più risalente, citato da parte convenuta , che lo ritiene prevalente all'epoca dai fatti, secondo cui il liquidatore non era tenuto a rispettare la *par condicio creditorum*, ma a pagare in creditori in base all'ordine di presentazione delle rispettive domande. Ed invero, anche a voler seguire tale orientamento, il liquidatore avrebbe necessariamente dovuto tenere conto delle tempestive richieste di Tibè, la cui diffida è pervenuta alla società il giorno stesso in cui è stata iscritta al



registro Imprese la delibera di messa liquidazione. A fronte di un tanto, pur trattandosi di credito contestato Saccardo avrebbe pertanto dovuto provvedere quantomeno accantonare le somme richieste, non potendo governare la procedura di liquidazione in modo del tutto arbitrario.

Nulla di ciò è stato fatto.

Anzi, emerge dalla documentazione in atti, ed è stato altresì accertato dal CTU, che, nel corso del giudizio (instaurato nel giugno 2009 conclusosi, in primo grado, con sentenza del dicembre 2009, confermata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 315/2012), Saccardo non solo non ha effettuato alcuna forma di accantonamento delle somme pretese dal proprio dipendente ma ha altresì provveduto a riscuotere crediti e ad eseguire numerosi pagamenti, senza tenere conto delle ragioni del proprio creditore, il quale ha peraltro tentato di intraprendere le azioni esecutive derivanti dalla sentenza di primo grado e di merito, risultate infruttuose alla luce dell'incapienza patrimoniale della società.

Segnatamente, dalla CTU espletata emerge che, nel corso della liquidazione, sono stati incassati crediti per importi significativi, dei quali:

- euro 48.608,52 per crediti verso clienti - cfr. tabella a pagina 9, calcolo risultante dagli importi effettivamente incassati indicati nella colonna "variazioni", senza tenere conto delle note di accredito o di altri giroconti-
- euro 84.630,92 per altri crediti – dei quali euro 84.546,96 sono costituite da rimesse nel conto corrente bancario di ricevute presentate all'incasso prima della liquidazione e quindi accreditate nei conti correnti bancari a riduzione dell'esposizione debitoria della società.

Il CTU ha poi analizzato i pagamenti eseguiti dal liquidatore, distinguendo:

- le spese ineludibili e necessarie alla liquidazione (come, ad esempio, il pagamento della polizza di assicurazione sui crediti, le spese legali, il costo del consulente del lavoro e delle utenze, i debiti verso altri dipendenti): si tratta di spese che si sono necessariamente dovute affrontare per la gestione della liquidazione e che hanno ridotto il patrimonio sociale utilmente aggredibile da Tibè;
- i pagamenti non censurabili, poiché finalizzati a recuperare attivo che viceversa non sarebbe divenuto liquido, altre spese di gestione o debiti verso i dipendenti;
- pagamenti non censurabili in modo affidabile ma comunque ritenuti non opportuni, quali il pagamento delle rate di leasing sull'autovettura aziendale, che tuttavia sono stati ritenuti probabilmente funzionali all'acquisto della vettura, e quindi ad evitare la risoluzione del contratto e il diritto dell'auto;
- i pagamenti censurabili, poiché riferiti al saldo dei debiti gradualmente successivi a quello verso il dipendente e non funzionali al recupero o alla trasformazione in liquidità dell'attivo;
- i pagamenti automatici, ossia il pagamento delle rimesse bancarie derivante dalle c.d. linee autoliquidanti, che sarebbe stato evitato solo con la dichiarazione di fallimento.



In relazione a tale ultima categoria di pagamenti, ritiene il Tribunale di condividere le deduzioni del CTU, il quale, pur dando atto che la dichiarazione per fallimento avrebbe potuto “bloccare” l’effetto della compensazione operata dalla Banca sulle rimesse bancarie eseguite sul conto corrente della società a seguito dell’incasso dei crediti anticipati, ha qualificato le rimesse autoliquidanti come non evitabili, anche tenendo conto del fatto che il Tribunale di Vicenza aveva rigettato il ricorso per fallimento proposto da Tibè, con provvedimento poi confermato dalla Corte d’Appello di Venezia (pag. 14 CTU).

Escluse le rimesse bancarie, il CTU ha individuato come operazioni rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità del liquidatore, pagamenti in violazione del diritto di Tibè per un importo totale di euro 62.659,11, di cui euro 1.267,76 effettuati in contanti, euro 28.160,20 effettuati tramite il conto corrente bancario CARIGE ed euro 33.231,15 effettuati mediante il conto corrente bancario CARIVENETO (cfr. pag. 10-11-12 CTU).

Il Tribunale ritiene di far proprie le risultanze della CTU, svolta nel pieno contraddittorio tra le parti e mediante indagine completa ed approfondita, che non denota la presenza di vizi logici.

Del resto, dalla stessa lettura del bilancio finale di liquidazione (doc. n. 40) emerge chiaramente che il liquidatore ha dichiarato espressamente che i crediti compresi nell’attivo circolante sono stati realizzati nel primo esercizio di liquidazione (ovvero nel corso dell’esercizio 2009, quando Saccardo era pienamente a conoscenza delle pretese creditorie di Tibè e pendeva il giudizio di primo grado, poi conclusosi a dicembre 2009). Le disponibilità liquide sono state utilizzate per il pagamento di parte dei debiti verso i fornitori, escludendosi quindi il pagamento del credito privilegiato di Tibè (cfr. pag. 8- 9 nota integrativa al bilancio finale di liquidazione – doc. n. 40 – parte attrice).

La condotta di Saccardo è stata quindi connotata da negligenza, essendo onere del liquidatore quello di tenere conto del rischio connesso alla pendenza della lite avente ad oggetto le pretese risarcitorie della società nei confronti del proprio dipendente, non potendo egli confidare sull’esito favorevole della causa , che ha visto soccombere la società in entrambi i gradi del giudizio. Inconferenti appaiono le deduzioni introdotte dal convenuto, nella memoria ex art. 183, Vi comma, n. 2 cpc e inerenti la responsabilità penale di Tibè; si tratta di reato accertata con sentenza che non fa stato nel presente giudizio e che peraltro non escludono la responsabilità di Saccardo nella sua veste di liquidatore, essendo egli tenuto, nell’espletare l’incarico, ad attenersi alla diligenza richiesta , nei termini su esposti.

Sarebbe stato quindi onere del liquidatore, lo si ribadisce, quello di adottare ogni cautela utile a consentire il pagamento del proprio debitore privilegiato, ad esempio istituendo un apposito fondo rischi ed oneri legato alla pendenza della lite. Saccardo ha invece consapevolmente omesso di accantonare alcuna somma , come emerge chiaramente dalla lettura della relazione al bilancio finale di liquidazione, ove egli ha dato atto di non avere provveduto a liquidare le spettanze di Tibè “ *su disposizione dei soci come conseguenza delle azioni esposte in essere da quest’ultimo nei confronti della società*”. Il liquidatore non può tuttavia trincerarsi dietro



le decisioni dei soci, essendo egli tenuto ad operare in conformità alla legge e quindi a discostarsi da decisioni dei soci ritenute illegittime.

Da tutto quanto sin qui esposto discende che, contrariamente a quanto dichiarato dal convenuto sin dalla comparsa di costituzione e risposta, il patrimonio della società in liquidazione aveva risorse disponibili a soddisfare le pretese creditorie del proprio dipendente che il mancato pagamento del credito privilegiato vantato da Tibè nei confronti della società è conseguenza della condotta negligente di Saccardo, il quale va condannato a risarcire all'attore il danno subito a causa di tale condotta.

* * *

Va tuttavia rilevato che, esaminando la documentazione ritualmente acquisita in giudizio nel corso delle operazioni peritali, il CTU ha verificato che Tibè aveva ricevuto, nel 2009, il pagamento di euro 15.872,71 a titolo di componenti erariali e TFR.

Non può rilevare, nel presente giudizio, la circostanza che la sentenza della Corte d'Appello di Milano non avesse ritenuto provato tale pagamento, poiché tale pronuncia, pur passata in giudicato, è stata emessa nei confronti della società e non fa stato verso Saccardo.

Nel presente giudizio, di natura risarcitoria, dovrà pertanto tenersi conto solo ed esclusivamente del danno effettivamente patito da Tibè a causa della condotta negligente del liquidatore, non potendosi quindi calcolare, nella liquidazione del pregiudizio patrimoniale subito, le somme che questi ha già ottenuto dalla società.

Non si tratta peraltro di allegazioni tardive, ma di mere difese del convenuto, che incidono sulla quantificazione del danno, il cui onere probatorio grava in capo a parte attrice e il cui pagamento è stato accertato nell'ambito di complesse indagini tecniche, svoltesi garantendo il pieno contraddittorio.

Da quanto sin qui esposto discende che il credito privilegiato vantato da Tibè, considerati gli interessi e rivalutazione maturati, secondo la soluzione prospettata dal CTU come 2B (ossia la soluzione che considera le rimesse come inevitabile che tiene conto non solo di quanto ricevuto tramite il Fondo di Garanzia, ma anche di quanto percepito a titolo di imposte e contributi) va quantificato in euro 20.844,10. Ebbene tale credito, alla luce delle disponibilità presenti nel patrimonio sociale, avrebbe potuto ottenere integrale ristoro.

Le spese legali sostenute da Tibè per i giudizi di cognizione ed esecuzione avanzati nei confronti della società, rientrano invece tra i crediti chirografari, non avendo natura privilegiata e non potendosi ritenere che le stesse siano state sostenute nell'interesse della massa dei creditori.

In relazione a tale credito il CTU è giunto a concludere che Tibè avrebbe potuto ottenere il pagamento del solo importo di euro 385,13 (Cfr. tabella pag.11 e conclusioni pag. 12).

Da quanto sin qui esposto, discende che il convenuto va condannato a versare a parte attrice, a titolo risarcitorio, l'importo di euro sull'importo di euro 21.229,23, oltre a rivalutazione, secondo indici ISTAT;



dalla data della domanda giudiziale sino a quella del deposito del presente provvedimento, agli interessi compensativi al tasso legale dall'atto introduttivo del giudizio alla data di deposito del presente provvedimento ed altresì al pagamento degli interessi al tasso legale, determinati ex art. 1284 cod civ, dalla data del presente provvedimento al saldo effettivo.

Va rigettata la domanda di parte attrice volta alla cancellazione e art. 89 cpc dell'espressione "*ridicola e grottesca*" contenuta a pag. 2 rigo 20 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c di parte convenuta: si tratta di aggettivi che non eccedono la continenza ed i limiti del diritto di difesa.

Non sussistono nemmeno i presupposti per la condanna di Saccardo ex art. 96 cpc, trattandosi di questioni controverse e il cui accertamento ha richiesto una complessa istruttoria, ed avendo peraltro parte convenuta ottenuto una riduzione dell'importo azionato da parte attrice.

Il convenuto, soccombente, va condannato a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in dispositivo, e le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, pari ad euro 1.426,13, come da preavviso di parcella depositato in atti (doc. n. 67 di parte attrice).

Nel liquidare le spese, di terrà conto dell'importo oggetto di condanna, oltre che del fatto che la causa è stata rimessa due volte in sul ruolo e che ciò ha comportato un aumento dell'attività professionale nelle fasi istruttoria e decisionale.

Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:

- accerta la responsabilità di Paolo Saccardo, quale liquidatore di Stilexpo srl in liquidazione, per il mancato pagamento del credito vantato da Carlo Tibè nei confronti della società;
- condanna Paolo Saccardo a versare, in favore di Carlo Tibè, l'importo di euro 21.229,23, oltre a rivalutazione, secondo indici ISTAT; dalla data della domanda giudiziale sino a quella del deposito del presente provvedimento, agli interessi compensativi al tasso legale dall'atto introduttivo del giudizio alla data di deposito del presente provvedimento ed altresì al pagamento degli interessi al tasso legale, determinati ex art. 1284 cod civ, dalla data del presente provvedimento al saldo effettivo;
- condanna Paolo Saccardo a rifondere, in favore di Carlo Tibè, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, pari ad euro 1.426,13, ed altresì le spese di lite, che liquida in euro 1.078,00 per anticipazioni ed euro 11.188,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a definitivo carico di Paolo Saccardo.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 03.02.2022.

Il Presidente

Dott.ssa Liliana Guzzo



Sentenza n. 211/2022 pubbl. il 08/02/2022
RG n. 10875/2015
Repert. n. 743/2022 del 08/02/2022

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

